

ASPETTI GENERALI DELLA “PATRIA POTESTAS”

Angela FURNERI

*Studentessa di Giurisprudenza
Università di Roma “La Sapienza”*

INTERVENTO BREVE

Risulta interessante riflettere su aspetti del diritto romano quali la “patria potestas” la cui evoluzione tanta parte ebbe nella società romana.

Presupposto fondamentale affinché una persona giuridica potesse considerarsi punto di riferimento di situazioni giuridiche era la sua esistenza, cioè, occorre che fosse nata e fosse in vita; la morte comportava la fine di quella esistenza e produceva ulteriori effetti giuridici.

La situazione che si prospettava durante il periodo romano che andremo ad analizzare aveva caratteristiche differenti rispetto agli odierni ordinamenti giuridici. Il primo elemento di divergenza facilmente riscontrabile è costituito dal fatto che l'esistenza di una persona fisica non comportava necessariamente in capo all'interessato situazioni soggettive e rapporti giuridici. Nell'esperienza giuridica romana non tutti gli esseri umani erano titolari di diritti, soltanto quei soggetti che si trovavano in particolari posizioni potevano vantare diritti ed obblighi; avere quella che oggi è indicata come “CAPACITÀ GIURIDICA”.

Tuttavia non tutti i soggetti dotati di capacità giuridica potevano operare direttamente nel campo del diritto.

La piena capacità giuridica, originariamente, spettava solo a soggetti che avevano determinate caratteristiche:

- A) STATUS LIBERTATIS: essere persone libere;
- B) STATUS CIVITATIS: appartenere alla comunità romana;
- C) STATUS FAMILIAE: essere persone sui iuris, ovvero non soggette al potere familiare altrui quali erano i soggetti alieni iuris.

Inoltre alcune persone formalmente capaci erano subordinate giuridicamente ad altre a cui dovevano obbedienza.

IL SESSO FEMMINILE rivestiva una situazione di particolarità poiché era di per se causa di netta inferiorità giuridica, infatti, le donne non potevano rivestire la qualità di capo di una famiglia ma erano soggette al potere del padre e del marito ed in mancanza erano assoggettate ad un tutore.

Pur tuttavia la loro situazione andò migliorando in epoca preclassica e classica. Come già indicato, lo status rilevante per la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive era lo STATUS FAMILIAE, infatti il termine familiae ebbe

molteplici significati il più importante dei quali stava ad indicare: gruppi di persone unite da vincoli di parentela.

Parentela, detta ADGNATIO, univa tutti coloro che erano sottoposti ad un comune pater familias e poteva essere:

- A) IN LINEA RETTA se univa gli ascendenti ai discendenti;
- B) IN LINEA COLLATERALE se sussisteva tra persone le quali, anche se avevano un comune capostipite, non discendevano l'uno dall'altro.

Condizione fondamentale, per essere sottoposti ad un comune pater familias, era che la parentela passasse attraverso uomini poiché, secondo il principio patriarcale proprio della familia romana, i discendenti da donne unite da un legittimo matrimonio appartenevano alla familia del padre.

I gruppi di parenti che costituivano la familia potevano essere di due tipi:

- A) FAMILIA PROPRIO IURE composta dal pater familias e da persone sottoposte al suo potere;
- B) FAMILIA COMUNI IURE che comprendeva tutti gli adgnati entro il 6°/ 7° grado e che comunemente veniva chiamata famiglia agnatizia.

La maggior parte degli studiosi di diritto romano sono convinti che durante il periodo antico la familia autentica fosse quella agnatizia caratterizzata dalla presenza di un capo che sarebbe stato o il primogenito degli adgnati del grado più vicino al precedente pater familias defunto o colui che quest'ultimo aveva designato tramite testamento.

Questa tesi è stata sostenuta anche da Bonfante secondo cui la familia sarebbe stata organismo politico con funzioni che si avvicinavano a quelle dello STATO.

Anche se questa tesi è accolta con difficoltà, bisogna oltre modo riconoscere che la famigliaromana era una formazione sociale di alto rilievo, organizzata attorno ad un capo autocratico, con un proprio culto ed una autonoma attività economica.

Con il passare dei secoli la famiglia romana non subì tanti mutamenti che invece si registrarono in rapporto a determinate figure.

Ai filii familias fu riconosciuta la possibilità di obbligarsi personalmente e nel campo dello ius honorarium si concesse di essere titolari, anche se in modo limitato, di diritti e actiones.

Un mutamento più profondo si ebbe nella condizione della moglie che, mentre in epoca antica entrava a far parte della famiglia del marito, successivamente essa rimase libera dal potere familiare del coniuge e, in linea di diritto, esterna alla famiglia di lui.

La struttura della famiglia trovava la sua più alta espressione nel potere che pater familias aveva su tutti i componenti del gruppo.

Fondamentale, soprattutto nel campo del diritto privato, era una importante distinzione tra persone sui iuris e persone alieni iuris.

Su questa alia divisio anche Gaio imposta la parte centrale della sua esposizione relativa al "ius quod ad personas pertinet":

GAIO.1.48: Sequitur de iure personarum alia divisio. Nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuris sunt subiectae

“Segue un'altra distinzione, riguardante la condizione giuridica delle persone. Infatti alcune sono “sui iuris” altre sono sottoposte al potere giuridico di un altro.”

I discendenti naturali ed adottivi venivano fatti rientrare fra gli alieni iuris ed il potere che si esercitava su di essi era chiamato patria potestas che permetteva di impartire ai sottoposti qualsiasi ordine e di disporre di essi sia materialmente che giuridicamente.

Ai poteri del pater familias faceva riscontro l'assenza di diritti dei filii i quali, mentre in ambito di diritto privato non erano titolari di alcuna situazione giuridica, in ambito di diritto pubblico erano ammessi a fare parte dei comizi e potevano rivestire magistrature e cariche senatoriali.

Durante tutto il periodo preclassico e classico la PATRIA POTESTAS formalmente non subì mutamenti rilevanti, ma sostanzialmente il suo esercizio nei confronti dei filii familias adulti andò attenuandosi, specie se essi rivestivano cariche pubbliche; il diritto di vita e di morte continuò a costituire il nucleo portante della patria potestas, anche se la sua applicazione divenne l'espressione di un potere punitivo e non manifestazione di pura violenza.

La situazione mutò profondamente durante il periodo successivo, con una costituzione imperiale della fine del IV sec. d.c. che riconobbe al padre nei confronti del figlio un semplice potere di correzione e non dava spazio a pene più severe.

Fin qui la PATRIA POTESTAS risulta come assoggettamento di alieni iuris nei confronti di soggetti sui iuris; il noto giurista Gaio si preoccupa di precisare che i tipi di potere che comportavano tale assoggettamento erano tre: POTESTAS, MANUS, MANCIPIUM; ne consegue che la posizione di persona alieno iuris si articolava in tre diverse situazioni a seconda che si trattasse di persona in potestate, in manu o in mancipio:

GAIO.1.49.: Rursus earum personarum, quae alieno iuris subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt.

(Tra quelle persone che sono sottoposte al potere giuridico di un altro, alcune sono sottoposte alla Potestas altre alla manus, altre al mancipium.).

Si è già riferito che patria potestas spettava all'ascendente vivo più anziano che automaticamente la acquistava sui figli, nipoti, pronipoti nati ex iustis nuptiis al momento stesso della loro nascita.

Questo non era l'unico modo di acquisto poiché poteva anche verificarsi mediante apposito atto giuridico detto “ADROGATIO” avente una notevole rilevanza politica, sociale e religiosa che traspariva dalla natura dell'atto la quale comprendeva il voto dei COMIZI CURIATI (i comizi più antichi) la cui convocazione avveniva da parte del pontefice massimo.

In epoca arcaica la patria potestas non si poté estinguere se non per morte o perdita della libertà o della cittadinanza romana ne consegue che non esisteva un atto

con cui il pater familias potesse rinunciare alla sua potestas. La rinuncia era un evento impossibile da verificarsi anche se in epoca post decenvirale fu concessa quella relativa ad un singolo filius familias che comportava la conseguente liberazione dalla patria potestas.

L'atto utilizzato al riguardo fu l'EMANCIPATIO mediante il quale il padre, che desiderava fare uscire un figlio dalla sua potestas, doveva effettuare tre mancipationes successive ad un amico che, dopo la terza lo rimancipava al pater il quale, non avendolo più sotto potestas, ma in mancipium, lo manometteva a sua volta.

Poiché le uniche modalità di estinzione erano la morte o la perdita della libertà o della cittadinanza da parte del pater o del filius, se uno di questi soggetti era fatto prigioniero dal nemico la patria potestas rimaneva sospesa fino al ritorno o alla morte del prigioniero.